

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41

Art. 1

Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini ***((in materia di dichiarazione precompilata))*** IVA

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti ((dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)), e' riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attivita' d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attivita' risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 nonche' ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi ((di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986)), nonche' ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), ((del predetto testo unico o con compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico,)) non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente ((a quello in corso alla data di entrata in vigore)) del presente decreto.

4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.